



AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini
Dott. Valerio Chignoli
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott. Riccardo Rapelli

Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Luca Brevi
Dott. Massimiliano Brioschi
Dott. Enzo Colleoni
Dott. Daniele Corlazzoli
Dott.ssa Elena Del Bello
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott.ssa Alessia Gusmini
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Lorenzo Monaci
Dott.ssa Susan Mossi
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Matteo Pagliaroli
Dott. Franco Patti
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Rag. Elisabetta Sporchia
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott. Daniel Vanoli
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Eleonora Barca
Dott. Tommaso Calchi
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Giulia Masula

Circolare n. del 15/03/2023

Lavori usuranti: comunicazione annuale.

Entro **il 31 marzo 2024** i datori di lavoro che nell'anno 2023 hanno adibito il personale dipendente a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti sono tenuti ad inviare, esclusivamente per via telematica tramite il sito www.cliclavoro.gov.it, il modello LAV-US.

Tale invio deve essere effettuato ai fini del monitoraggio di tutte le lavorazioni usuranti previste dal D.lgs. n. 67/2011.

L'omissione di tale comunicazione comporta la sanzione da euro 500 a 1.500, previa diffida ad adempiere.

Il D.Lgs. n. 67/2011 prevede, per gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di usufruire ad un accesso anticipato al pensionamento con le modalità indicate nel Decreto Interministeriale del 20 settembre 2011, modificato dal Decreto Interministeriale del 20 settembre 2017.

Si tratta, in particolare, dei c.d. lavori usuranti di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale del 19 maggio 1999.

Con riguardo a questi lavori, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione all'Ispettorato Nazionale del Lavoro competente ed agli istituti previdenziali.

I datori di lavoro devono compilare il modello LAV-US, disponibile online nel sito www.cliclavoro.gov.it.

Si elencano i lavori definiti "usuranti" e disciplinati dall' art.1 D. Lgs. 67/2011:

- a) **lavori particolarmente usuranti** - art. 2 del Decreto Salvi:
- lavori in galleria, cava o miniera – tutte le mansioni svolte in sotterraneo dagli addetti con carattere di prevalenza e continuità;
 - lavori in cassoni ad aria compressa;
 - lavori svolti dai palombari;

- lavori ad alte temperature;
- lavorazioni del vetro cavo;
- lavori espletati in spazi ristretti – con carattere di prevalenza e continuità, in particolare le attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale e le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, come intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
- lavori di asportazione dell'amianto.

b) Lavori notturni - art. 1 D. Lgs. 66/2003:

Il "lavoratore notturno" è chi svolge almeno parte del suo orario di lavoro o almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero (secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro) durante il "periodo notturno", cioè un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.

In assenza di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno (in caso di lavoro a tempo parziale il limite minimo è riproporzionato).

Il lavoro notturno è considerato usurante se organizzato in turni (almeno sei ore in cui è compresa la fascia indicata come "periodo notturno") o se il lavoro è svolto in modo ordinario, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo, per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.

È importante, per le aziende che avessero dipendenti che svolgono la prestazione lavorativa notturna usurante secondo una delle due modalità sopra richiamate (svolta a turni o in modo ordinario) fornire allo Studio, **entro e non oltre il 21 marzo 2024**, in riferimento all'anno 2023, l'elenco dei lavoratori interessati, con indicazione del numero delle giornate svolte, se rientranti nella prima casistica, dell'intero anno se rientranti nella seconda.

c) Lavorazioni svolte da addetti alla cosiddetta "linea catena" – art. 1, comma 1 lettera c del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 ed elencate nell'allegato 1 dello stesso decreto; inoltre segnaliamo, tra parentesi, le rispettive voci di tariffa:

- prodotti dolciari, additivi per bevande e altri alimenti (1462);
- lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc. (2197);
- macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico;
- costruzione di autoveicoli e di rimorchi (6411);
- apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento (6581);
- elettrodomestici (6582);
- altri strumenti e apparecchi (6590);
- confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori etc. (8210);

- confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo (8230).

Sono interessati i dipendenti che lavorano all'interno di processi produttivi in serie, caratterizzati da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività:

- ripetendo lo stesso ciclo lavorativo,
- su parti staccate di un prodotto finale, e
- che prevedano un flusso continuo della produzione ovvero con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia.

Sono esclusi gli addetti alle lavorazioni collaterali alle linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento dei materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle stesse linee e al controllo qualità.

d) Conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo - art. 1, comma 1, lett. d, del D.Lgs 21 aprile 2011, n. 67.

Adempimenti del datore di lavoro.

Comunicazione per attività di lavoro notturno:

Il datore di lavoro deve comunicare:

- esclusivamente in via telematica;
- alla ITL competente per territorio e ai competenti Istituti Previdenziali;
- con periodicità annuale;
- l'esecuzione di lavori particolarmente usuranti;
- l'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici;
- qualora siano occupati lavoratori notturni così come definiti in precedenza.

Comunicazione per attività in "linea catena":

Il datore di lavoro che svolge attività in "linea catena", come individuate in precedenza, deve darne comunicazione:

- alla ITL competente per territorio e ai competenti Istituti Previdenziali,
- entro trenta giorni dall'inizio delle medesime.

Per quanto riguarda i lavoratori internali, si ricorda che sono le imprese utilizzatrici di lavoratori somministrati impegnati nel lavoro a catena o nel lavoro notturno a dover comunicare alla ITL, sempre tramite il modello LAV-US, i dati relativi alla norma in oggetto, e non l'Agenzia di Somministrazione.

Lo Studio è a disposizione, su richiesta del cliente, per la compilazione ed invio del modello LAV-US, al costo di euro 100,00.



Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati